

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	184	del Reg.	OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NOTIFICHE, ALBO PRETORIO E DEPOSITO ATTI.
Data	19.11.2007			

L'anno **Duemilasette** il giorno **Diciannove** del mese di **Novembre** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serreli Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Segretario Generale** Dr.ssa **Angotzi Maria Assunta**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- COCCO ANTONELLO	X	
- MELIS FAUSTINO	X		- CARTA MARIO	X	
- SCHIRRU VALTER	X		- MURGIA JOSTO	X	
- ATZORI LUCIA	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

PREMESSO CHE:

- il Comune di Sinnai prevede all'interno della propria struttura organizzativa un apposito ufficio messi che provvede, fra gli altri compiti assegnati, alla notificazione e pubblicazione di atti per conto degli Uffici comunali, nonché alla registrazione e successiva consegna ai destinatari degli atti notificati mediante deposito alla Casa comunale ai sensi delle vigenti disposizioni (Art. 140 e 143 del Codice di Procedura Civile, 157 del Codice di Procedura Penale);
- gli articoli 273 e 274 de T.U. 383/1934, poi abrogati dalla L.n. 142/90, stabilivano che i messi dei comuni potessero notificare, senza corrispettivo, atti nell'interesse di altre pubbliche amministrazioni che ne facessero richiesta;
- con l'articolo 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265. è stato poi previsto: che:
 - 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.*
 - 2. Al Comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, dell'Interno e delle Finanze."*
 - 3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa amministrazione dello Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato. Le entrate di cui al presente comma sono interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti.*
 - 4. Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali. Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie effettuate per conto dello stato, della regione e della provincia, sono a carico degli enti per i quali si tengono le elezioni e i referendum. Ai conseguenti oneri si provvede a carico del finanziamento previsto dal decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al comma 8 dell'articolo 55 della legge 27 Dicembre 1997, n. 449.*

5. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 20 novembre 1982, n. 890 è sostituito dal seguente: **"Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso.**

6. Dopo il quinto comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è inserito il seguente: **"La notificazione dell'ordinanza - ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890".**

7. Ciascuna amministrazione dello stato individua l'unità previsionale di base alla quale imputare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo entro i limiti delle relative dotazioni di bilancio".

VISTI:

1. il Decreto 14 marzo 2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro delle Finanze avente come oggetto " Determinazione delle somme spettanti ai Comuni per la notificazione degli atti delle pubbliche amministrazioni";
2. il Decreto del Ministero dell'economia del 03.10.2006 "Aggiornamento del compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali" ha aggiornato l'importo spettante a titolo di spese di notifica determinandolo in misura pari a € 5,88 per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti nelle ipotesi previste dall'articolo 140 c.p.c. (irreperibilità o rifiuto di ricevere l'atto);

IN CONSIDERAZIONE dei principi di carattere generale, posti in particolare dalle leggi n. 142/90, n. 127/1997 e dai D. Lgs. N. 29/93 e n. 77/1995, così come ribadito dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in base ai quali l'attività amministrativa deve essere retta da criteri di economicità;

RITENUTO DI:

1. dover regolamentare la notificazione degli atti effettuata dai messi comunali
2. procedere, per motivi di efficacia organizzativa e contestuale riduzione dei costi gravanti sul Servizio, alla notificazione degli atti provenienti dagli Enti esterni (ove non sia espressamente richiesta o obbligatoria la notificazione a mani sul territorio) mediante utilizzo in modo preminente del sistema postale ai sensi delle vigenti disposizioni;

CONSIDERATO CHE: il regolamento in approvazione rientra nell'ambito della materia prevista dal comma 3 dell'art. 48 del D.Lgs.n. 267/2000 di competenza giuntale essendo un atto riguardante l'organizzazione di un ufficio dell'ente, pertanto, si considera a tutti gli effetti un allegato al regolamento degli uffici e servizi;

VISTI:

- il D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e nello specifico l'art. 48 comma 3° e ss.mm.;
- il vigente Regolamento degli UU. E SS.del Comune di Sinnai ;
- lo Statuto del Comune di Sinnai;

PROPONE

- Di approvare l'allegato Regolamento per l'organizzazione del Servizio Notifiche,Albo Pretorio e Deposito atti, facente parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- Di dare atto che per fronteggiare straordinarie esigenze dell'ufficio messi possono essere temporaneamente nominati come messi notificatori dipendenti di altri uffici, prioritariamente dell'area amministrativa, soltanto nel caso questi ultimi non siano in numero sufficiente a garantire gli obiettivi previsti potranno essere nominati dipendenti inquadrati nell'organico di altre aree dell'ente, dichiaratisi disponibili, previa qualificazione;
- Di dare atto che si procederà, per motivi di efficacia organizzativa e contestuale riduzione dei costi gravanti sul Servizio, alla notificazione degli atti provenienti dagli Enti esterni (**ove non sia espressamente richiesta o obbligatoria la notificazione a mani sul territorio**) mediante utilizzo in modo preminente del sistema postale ai sensi delle vigenti disposizioni ;
- Di dare atto che il personale incaricato temporaneamente delle funzioni di notificazione verrà indicato mediante determinazione del responsabile competente.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla **regolarità tecnica**;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE F.to SERRELI	IL SEGRETARIO GENERALE F.to ANGOTZI
Publicato all'Albo Pretorio dal 20.11.2007 e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.	IL SEGRETARIO GENERALE F.to ANGOTZI
Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo. Sinnai, li 20.11.2007	Il Funzionario Incaricato Cardia